

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1530

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALFAROTTO

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione delle borse di studio e di ricerca dall'imposizione fiscale

Presentata l'8 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia, in base alla legislazione vigente, salvo eccezioni, le borse di studio sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Infatti la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (se il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; se così fosse la borsa di studio dovrebbe essere « cu-

mulata » con il reddito da lavoro dipendente e il beneficiario sconterebbe l'aliquota più alta; invece la borsa è « assimilata » al reddito da lavoro dipendente ma non si « cumula » con questo se l'erogante non è il datore di lavoro del beneficiario).

Ai beneficiari di borse tassate — poiché queste sono « assimilate » al lavoro dipendente — spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

Solo alcune categorie di borse di studio sono esenti da tassazione.

Sono, infatti, totalmente esenti dall'IRPEF:

a) le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di

perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca *post laurea* e *post dottorato* e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge n. 398 del 1989; articolo 4 della legge n. 210 del 1998);

b) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano allo stesso titolo (articolo 4 della legge n. 476 del 1984);

c) le borse del programma europeo Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999);

d) le borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi o intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera *d-ter*), del TUIR; come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 109/E del 2009 rientrano in questa fattispecie le borse di studio del programma *Erasmus*).

In base alla legislazione vigente un ricercatore, se percepisce una borsa di studio che rientra tra quelle « esenti », la può destinare integralmente al lavoro di ricerca senza subire il prelievo tributario.

Se invece il ricercatore riceve la borsa di studio da un ente privato (per esempio una fondazione) paga le tasse come un lavoratore dipendente; non paga le tasse solo se la borsa di studio non supera gli 8.000 euro, ma solo perché tutti i lavoratori dipendenti con redditi (compresi quelli « assimilati » come le borse di studio) fino a 8.000 euro non sono soggetti all'IRPEF.

Il meccanismo attuale – oltre a configurare una palese disparità di trattamento, tra fattispecie uguali (redditi da borse di studio) e tra soggetti ugualmente

meritevoli di tutela (ricercatori selezionati in base al valore della ricerca) – è veramente paradossale, perché oggi il ricercatore che vince una borsa di studio di un ente privato è sicuramente meritevole: che interesse avrebbe un istituto privato a sostenere un ricercatore non valido, soprattutto se quell'ente potrebbe essere il primo beneficiario di quel lavoro di ricerca? Eppure il ricercatore paga le tasse sulla borsa di studio, mentre i ricercatori con borse di studio erogate da soggetti pubblici non le pagano.

Non solo: poiché le borse di studio di enti privati sono tassate se superano 8.000 euro, oggi esiste un forte incentivo per gli enti privati a erogare borse di studio di importo inferiore così « l'investimento » dell'ente nella ricerca non viene disperso in tasse.

Quindi oggi c'è un dispositivo che « appiattisce » verso il basso i premi alla ricerca da parte di enti privati.

La morale è questa: i più bravi – quelli che « sicuramente » daranno frutti alla ricerca, perché hanno attirato l'attenzione anche di soggetti privati – e che meritano borse di studio ben più alte – perché sono bravi e perché la loro ricerca è molto preziosa e merita di essere sviluppata e finanziata con fondi ben superiori a 8.000 euro – sono tassati.

È importante sottolineare che i fondi che oggi sono faticosamente raccolti per la ricerca (si pensi alla ricerca destinata a individuare terapie per patologie gravi e diffuse) per una quota non irrilevante ritorna all'erario come prelievo tributario e, in omaggio al principio dell'universalità del bilancio, non viene « ridestinata » alla ricerca ma, magari, va a finanziare spese improduttive e non quella importante ricerca.

Con la presente proposta di legge tutti gli assegni, i premi o i sussidi per fini di studio ovvero le erogazioni assegnate da qualificati enti di ricerca – anche privati, come le fondazioni – a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica o di specializzazione sono in ogni caso esclusi

dalla base imponibile e quindi non sono tassati.

Si può stimare che grazie alla modifica proposta le risorse non soggette a prelievo fiscale per una borsa di studio congrua, pari a circa 30.000 euro, assegnata a un ricercatore, sono pari a circa 7.000 euro (considerando l'IRPEF, le addizionali e le detrazioni fiscali).

In sostanza con l'intervento proposto il ricercatore può destinare l'intero importo della borsa di studio – 30.000 euro – alla ricerca; se le borse di studio assegnate da un « qualificato ente di ricerca » sono 100 all'anno, saranno 700.000 euro le risorse non soggette a prelievo fiscale che potranno essere destinate ad almeno altre 23 borse di studio di equivalente valore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-quater*) gli assegni, i premi o i sussidi per fini di studio ovvero le erogazioni assegnate da qualificati enti di ricerca a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica o di specializzazione »;

b) la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 50 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.

